



# **COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE**

(Provincia di Pistoia)

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(Art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Introduzione generale

## 1. Premessa

Dopo il *"Piano Cottarelli"*, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un *"processo di razionalizzazione"* che possa produrre risultati già entro la fine del 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento delle finanze pubbliche, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazione o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusioni o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## **2. Piano operativo e rendicontazione**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce le modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). *Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.*

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onore di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.

Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, la deliberazione consiliare di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “su proposta” proprio del sindaco.

### 3. Attuazione.

Approvato in piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può ma avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze del personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società. Dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### 4. Finalità istituzionali

La legge 190/2011 conserva espressamente i vincoli imposti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono essere sempre autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

## **II – Le partecipazioni dell'Ente**

### **1. Le partecipazioni societarie.**

Il Comune di Pieve a Nievole partecipa al capitale delle seguenti società:

1. SPES S.C.R.L. con una quota del 2,80%;
2. TOSCANA ENERGIA SPA con una quota del 0,0168%

### **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il comune di Pieve a Nievole, partecipa al consorzio di Autorità Idrica Toscana con una quota del 1,25%, all'ATO Toscana Centro con una quota di 0,56% ed alla Società della Salute della Valdinievole con una quota del 5,37%.

Inoltre, questo Ente ha già avviato il processo di razionalizzazione della partecipate con la cessione delle società COPIT nel corso dell'anno 2014, giusto atto di cessione del 04/03/2014;

## **III – Il Piano operativo di razionalizzazione**

### **1. SPES S.C.R.L.**

La SPES scrl (SOCIETA' PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE) è una società a capitale interamente pubblico, costituita con atto del 24 maggio 2004 ed iscritta nel Registro Imprese di Pistoia il 10 giugno 2004. Ha iniziato la propria attività operativa dal 1 gennaio 2005, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 565/2004.

Il Capitale Sociale è di € 750.000,00 interamente versato.

Codice fiscale e Partita Iva n. 01530000478 – iscrizione R.E.A. n. 157386.

L'attività principale è inerente alla gestione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Pistoia; mentre la proprietà degli immobili è dei rispettivi Comuni ove gli stessi sono ubicati.

I soci della SPES sono tutti i Comuni della Provincia di Pistoia ad eccezione del Comune di Abetone.

La quota posseduta da questo Ente è il 2,8%

È intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella SPES scrl, in quanto la ritiene strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 9.753,00	+ 196.816,00	+ 111.549,72

Bilanci d'esercizio in sintesi:

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	6.495.646,00	5.888.558,00	5.638.501,00
C) Attivo circolante	20.391.792,00	18.446.258,00	19.027.455,00
D) Ratei e risconti	26.474,00	25.618,00	24.858,00
<b>Totale attivo</b>	<b>26.913.912,00</b>	<b>24.360.434,00</b>	<b>24.690.814,00</b>

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio Netto	2.006.755,00	2.203.569,00	2.315.119,00
B) Fondi per rischi ed oneri	41.590,00	47.283,00	100.524,00
C) Trattamento di fine rapporto	319.639,00	374.208,00	393.809,00
D) debiti	24.520.196,00	21.716.812,00	21.871.545,00
E) Ratei e risconti	25.735,00	18.562,00	9.817,00
<b>Totale passivo</b>	<b>26.913.915,00</b>	<b>24.360.434,00</b>	<b>24.690.814,00</b>

Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	10.282.084,00	8.232.716,00	6.927.961,00
B) Costi della produzione	10.070.752,00	7.584.463,00	6.714.767,00
Differenza	211.332,00	648.253,00	213.194,00
C) proventi e oneri finanziari	-86.886,00	-44.870,00	15.931,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0
E) proventi ed oneri straordinari	9.907,00	-214.574,00	45.578,00

Risultato prima delle imposte	134.353,00	388.809,00	274.703,00
Imposte	124.600,00	191.993,00	163.155,00
Risultato di esercizio	<b>9.753,00</b>	<b>196.815,76</b>	<b>111.549,72</b>

## 2. TOSCANA ENERGIA SPA

Toscana Energia, operativa dal 1° marzo 2007, è nata dalla fusione di Fiorentinagas e Toscana Gas. E' l'azienda leader nel settore della distribuzione del gas naturale in Toscana, una grande realtà industriale che conta 91 Comuni soci e il partner industriale Italgas (Gruppo Snam), impegnata a fornire un servizio d'eccellenza sul territorio in cui opera. Toscana Energia rappresenta un modello di collaborazione tra pubblico e privato in grado di mantenere uno stretto rapporto con il territorio. Una formula capace di unire la forte cultura sociale e territoriale degli enti locali a quella imprenditoriale del partner industriale, per garantire ai cittadini e alle imprese qualità e innovazione tecnologica.

Le principali attività sono:

- distribuzione gas metano in regime di servizio pubblico
- costruzione e gestione di infrastrutture di tubazioni interrato e fuori terra
- gestione di rapporti con gli operatori di trasporto, a monte, ed i grossisti, a valle
- distribuzione diretta a clienti con capacità autonoma di acquisto gas.

I numeri della società:

- 103 Comuni in cui gestisce la rete di distribuzione del metano
- 1 miliardo e 100 milioni di metri cubi di gas vettoriato annualmente
- 707.525 contatori attivi
- 11.600 km di condotte gestite
- 409 dipendenti
- 49 milioni di euro d'investimenti annui

La quota posseduta da questo Ente è lo 0,0168%

È intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella TOSCANA ENERGIA SPA, in quanto la ritiene strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Bilanci d'esercizio in sintesi:

Stato Patrimoniale

Attivo	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	620.313.595,00	644.243.763,00
C) Attivo circolante	68.876.815,00	83.955.759,00

D) Ratei e risconti	91.565,00	63.877,00
<b>Totale attivo</b>	<b>689.281.975,00</b>	<b>728.263.399,00</b>

Passivo	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio Netto	372.937.831,00	349.693.097,00
B) Fondi per rischi ed oneri	51.840.242,00	62.925.540,00
C) Trattamento di fine rapporto	7.882.851,00	7.730.660,00
D) debiti	195.123.943,00	244.019.676,00
E) Ratei e risconti	61.497.108,00	63.894.426,00
<b>Totale passivo</b>	<b>689.281.975,00</b>	<b>728.263.399,00</b>

#### Conto Economico

	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	151.851.486,00	176.511.665,00
B) Costi della produzione	88.760.868,00	105.377.364,00
Differenza	63.090.618,00	71.134.301,00
C) proventi e oneri finanziari	-1.787.261,00	-2.701.775,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00
E) proventi ed oneri straordinari	1.418.269,00	142.615,00
Risultato prima delle imposte	62.721.626,00	68.575.141,00
Imposte	-27.032.705,00	-31.819.876,00
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>35.688.921,00</b>	<b>36.755.265,00</b>